



DELIBERA N. 266/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI SCORZÈ (VE) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 luglio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*



mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024";

VISTA la nota del 26 giugno 2024 (prot. n. 0177856), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni Veneto ha trasmesso il fascicolo istruttorio e le proprie conclusioni in ordine al procedimento avviato nei confronti del Comune di Scorzè;

VISTA la segnalazione del 18 giugno 2024, a firma della Candidata Consigliere del Comune di Scorzè per la Lista civica "Scorzè Terra Veneta Nais Sindaco", Avv. Alessia Pamio (VE), della presunta violazione dell'art. 9 della Legge n. 28/2000, asseritamente effettuata dall'amministrazione del Comune di Scorzè come segue: *"...una violazione della par condicio elettorale commessa, in data odierna 18.06.2024 dal candidato consigliere della lista "Civica Mestriner" sig. Federico Michielan tramite il suo profilo Facebook. Infatti, nel post pubblicato da Federico Michielan, in cui invita a votare il candidato sindaco da lui sostenuto, appare un collegamento alla pagina Facebook ufficiale del Comune di Scorzè"*;

VISTA la richiesta di controdeduzioni sulle attività di comunicazione oggetto di segnalazione, trasmessa dal Corecom Veneto in data 19 giugno 2024;

VISTE le controdeduzioni del Comune di Scorzè del 20 giugno 2024, in cui si rappresenta: *"...viene utilizzata la funzionalità di Facebook che consente all'utente di "registrarsi" in uno specifico luogo, nel post in questione l'utente si registra "presso Comune di Scorzè", la registrazione presso il luogo non si limita alla mera dicitura precedentemente riportata tra virgolette, ma consiste in un collegamento ipertestuale che consente di raggiungere direttamente la pagina Facebook istituzionale del Comune di Scorzè. La scrivente Amministrazione non ha quindi effettuato né favorito alcuna attività di comunicazione (...), né in modo diretto né in modo indiretto attraverso la pagina social in questione, che è stata coinvolta in modo completamente passivo come luogo in cui un qualsiasi utente del social network può dichiarare di trovarsi. Si sottolinea che l'Amministrazione Comunale di Scorzè non ha alcuna capacità di intervenire attraverso l'accesso all'area riservata di Facebook, in quanto non trattandosi propriamente di un "tag" alla pagina dell'Ente contenuto all'interno del testo del post (questo si tempestivamente rimuovibile), ma di una registrazione ad un luogo non vi è la possibilità di "disassociare" il post in questione dalla pagina Facebook istituzionale del Comune di Scorzè. Tuttavia, si è prontamente intervenuti con apposita segnalazione a Facebook, segnalando al social network la situazione chiedendo la rimozione del "collegamento" alla pagina istituzionale del Comune di Scorzè. Come da e-mail pervenuta di presa in carico avente per oggetto*



Richiesta di rimozione legale #434205889375006 è rimessa al Team di Facebook ogni azione successiva in base alla loro politica”;

VISTI gli accertamenti istruttori condotti dal Corecom Veneto e le relative conclusioni: *“Con riferimento alla fattispecie di presunta violazione qui considerata, occorre preliminarmente considerare che la segnalante è una consigliere comunale dell’amministrazione uscente candidata nella Lista del Sindaco pro tempore del Comune di Scorzè – ricandidato alle elezioni amministrative del Comune di Scorzè - che quindi è il legale rappresentante della P.A. in questione. La presunta violazione viene attribuita ad un consigliere comunale dell’amministrazione uscente, candidato alle elezioni amministrative del Comune di Scorzè nella la Lista “Civica Mestriner”. Preso atto delle controdeduzioni del Comune di Scorzè (VE) (...), l’Ufficio ritiene che la fattispecie segnalata non configuri una violazione delle disposizioni di cui all’art. 9, della legge n. 28/2000 in quanto risulta assente il requisito soggettivo previsto dalla sopra citata norma. In particolare, l’attività di comunicazione segnalata non configura una comunicazione istituzionale emessa dal Comune di Scorzè (VE) o comunque ad esso riconducibile, rappresentando invece la comunicazione in campagna elettorale di un soggetto politico candidato sul proprio canale social Facebook privato”;*

VISTA la proposta del Comitato di archiviare il procedimento per carenza del requisito soggettivo;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*



CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre, che - come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l'attività di comunicazione oggetto di accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

RITENUTO che il Comitato ha correttamente avviato il procedimento in ragione del fumus prospettato dalla segnalante in ordine alla provenienza della comunicazione dal profilo istituzionale dell'ente, in ragione dell'asserita esistenza di un collegamento fra il profilo privato con cui era stata diffusa la comunicazione in presunta violazione dell'art. 9 e la pagina social del Comune;

PRESO ATTO, a seguito dell'istruttoria, che il link con la pagina istituzionale ha natura di mera geolocalizzazione, del tutto indipendente dall'operato degli amministratori della



pagina Facebook istituzionale, che, ad ogni buon conto, si sono adoperati con la piattaforma per far rimuovere il collegamento portato a loro conoscenza con l'atto di contestazione;

RITENUTO, pertanto, che la comunicazione non proviene dalla pubblica amministrazione Comune di Scorzé;

RITENUTO di non ravvisare la violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 in quanto la comunicazione non è riconducibile alla pubblica amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di condividere, per le motivazioni addotte e gli accertamenti istruttori effettuati, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Scorzé e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba